CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 4 maggio 2002, n. 6425

Il termine dall'avvenuta notificazione per il deposito del ricorso con la prova dell'avvenuta notificazione è perentorio.

Omissis.

Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia errata applicazione dell'art. 82-2 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (e successive modificazioni).

La norma, regolante il secondo grado del processo elettorale, fisserebbe in modo esplicito i termini dell'appello, nonché quelli delle notificazioni, ma non affermerebbe il carattere perentorio di tali termini, a differenza dell'articolo precedente (relativo al giudizio di primo grado). E poiché, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, se la legge stessa non li dichiari espressamente perentori, almeno il termine per la notificazione dovrebbe intendersi ordinatorio. Sempre per lo stesso principio, nel quadro dell'art. 82-2 non sarebbe applicabile in via analogica il termine (perentorio) previsto per il ricorso notificato in primo grado, ad onta del rinvio operato dallo stesso art. 82-2.

Del resto, pur volendo ritenere il rinvio a carattere recettizio, da ciò non potrebbe desumersi la recezione di termini perentori, con le conseguenti decadenze, in difetto di un'espressa previsione normativa.

Il motivo non ha fondamento.

L'art. 82 del D.P.R. n. 570 del 1960 (come modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147), nel disciplinare il contenzioso elettorale in primo grado, stabilisce in modo espresso nel quinto comma che tutti i termini indicati nei commi precedenti sono perentori "e devono essere osservati sotto pena di decadenza". Tra i termini richiamati (e definiti perentori) vi sono quelli stabiliti nel terzo comma, alla stregua del quale il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale agli eletti di cui viene contestata l'elezione, e nei dieci giorni successivi deve poi essere depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

L'art. 82-2 del citato D.P.R. (aggiunto dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147), relativo al giudizio di appello, nel primo comma regola le modalità dell'impugnazione e il termine di deposito del ricorso; nel secondo comma aggiunge che il detto ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale; nel terzo comma dispone che nel giudizio di appello, per quanto non previsto nel medesimo art. 82-2, si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

Come si vede, il richiamo al procedimento di primo grado è ampio; e nella nozione di norme di procedura rientra senza dubbio anche il precetto che attribuisce carattere perentorio a tutti i termini, compreso quello per il deposito del ricorso con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria.

La previsione, dunque, è espressa, onde è rispettato il disposto dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. civile. Non si tratta di applicazione analogica, come mostra di ritenere il ricorrente, bensì di applicazione diretta per relatio piena.

Questo risultato interpretativo non è fondato soltanto sul testuale tenore delle norme citate. Esso trova riscontro anche nella ratio dell'intero contenzioso elettorale, caratterizzato da peculiari esigenze di celerità, radicate nel principio che le controversie relative alla composizione degli organi amministrativi elettivi vanno definite in tempi brevi, perché possono incidere sul buon andamento e sulla funzionalità di tali organi. Proprio quelle esigenze hanno indotto il legislatore sia a stabilire termini perentori per le sequenze procedimentali, sia a fissare termini più brevi per i giudizi d'impugnazione, onde sarebbe irragionevole ritenere che soltanto per l'adempimento in questione, essenziale allo scopo di dare impulso al processo mediante la prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, quelle esigenze siano rimaste ignorate. Nel senso suddetto, del resto, questa Corte si è più volte pronunciata (Cass., 16 maggio 1997, n. 4343; 5 agosto 1996, n. 7158; 15 maggio 1996, n. 4513; 14 dicembre 1988, n. 6801).

Ne deriva che, essendosi compiuta la decadenza prevista dall'art. 82, quinto comma, richiamato per i giudizi di appello dall'art. 82-2, terzo comma, D.P.R. n. 570 del 1960 (e succ. mod.), in quanto la notifica ebbe luogo il 31

marzo 2001 e il deposito il 17 aprile successivo (quindi ben oltre i dieci giorni stabiliti), correttamente l'appello è stato dichiarato improcedibile.

Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente adduce la mancata applicazione degli artt. 256 e 157 cod. proc. civile. Richiamato l'orientamento di questa Corte, il ricorrente afferma che non sarebbe stato chiarito lo scopo della legge "nel fissare un inutile e illogico termine, addirittura poi ritenuto perentorio", tanto più nel processo elettorale improntato a semplicità di forme in relazione al carattere inquisitorio del processo stesso.

Nel caso di specie l'appello sarebbe stato tempestivo, come la notifica, e il contraddittorio sarebbe stato correttamente instaurato, onde l'atto avrebbe raggiunto il suo scopo.

Neppure questi argomenti hanno fondamento.

Ferme le considerazioni prima svolte, si deve ribadire che la previsione normativa trova salda ragion d'essere nelle marcate esigenze di celerità che caratterizzano il processo elettorale, esigenze alla cui realizzazione la natura perentoria di tutti i termini di quel processo è preordinata. E nello stesso quadro si collocano gli altri suoi caratteri, compresi il poteri d'impulso attribuiti all'ufficio e, segnatamente, l'adozione del ricorso come atto introduttivo e la fissazione dell'udienza di discussione da effettuare con decreto presidenziale in via di urgenza. È chiaro perciò che il deposito entro il termine stabilito del ricorso notificato (con gli atti e documenti del processo), lungi dall'essere "inutile e illogico", s'iscrive invece a pieno titolo tra gli adempimenti necessari per rispondere alle esigenze suddette. Quanto, poi, al raggiungimento dello scopo, questo non può dirsi conseguito se non risulta compiuto il menzionato adempimento, da osservare a pena di decadenza. Con l'effetto che, quando questa sia avvenuta, non può farsi luogo a sanatoria e la relativa improcedibilità va dichiarata. *Omissis*.